



FISCO LAVORO CONTABILITÀ FINANZIAMENTI IMPRESA BILANCIO

Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**

fonte **IPSOA Quotidiano**



in questo numero

FISCO

NEL MODELLO 730/2023 SPAZIO ALLE NUOVE DETRAZIONI IRPEF

LAVORO

ASSUNZIONE A TERMINE OLTRE I LIMITI QUANTITATIVI O IN SOMMINISTRAZIONE:
COSA CONVIENE DI PIÙ

FINANZIAMENTI

BANDO ISI INAIL 2022: DAL 2 MAGGIO INVIO DELLE DOMANDE PER RICHIEDERE I
CONTRIBUTI

BONUS RISCALDAMENTO: CHI SONO I BENEFICIARI E QUANDO SPETTA

BONUS TRASPORTI: PIATTAFORMA ATTIVA DAL 17 APRILE

sommario

NEL MODELLO 730/2023 SPAZIO ALLE NUOVE DETRAZIONI IRPEF

Saverio Cinieri - Dottore commercialista

Il quadro E del modello 730/2023, dedicato alle detrazioni e deduzioni per spese, contiene, come ogni anno, alcune novità: vi fanno il loro debutto la detrazione (pari al 75% entro determinati limiti di spesa) delle spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche e la detrazione, pari al 20% del canone di locazione, entro il limite di 2.000 euro, fruibile dai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. Non mancano, poi, altre novità sulle detrazioni per le spese edilizie

Nel modello 730 il quadro E, dedicato alle detrazioni e deduzioni per oneri e spese, rappresenta il vero cuore della dichiarazione. Infatti, molte delle novità che interessano il modello sono concentrate proprio in questo quadro.

E anche quest'anno, anche se in misura minore rispetto al passato, nel quadro E ci sono alcune interessanti novità. Tra queste, meritano di essere menzionate le detrazioni:

- sugli interventi per eliminare e superare le barriere architettoniche;
- sui canoni di locazione corrisposti dai giovani fino a 31 anni.

Da non dimenticare, poi, ai fini dei calcoli, di utilizzare la nuova (e più bassa) percentuale di detrazione per il bonus facciate.

Proviamo ad approfondire le novità, anche con l'aiuto di qualche esempio di compilazione. A partire dal 1° gennaio 2022 (quindi, con debutto assoluto nella dichiarazione di quest'anno) e fino al 31 dicembre 2025 è possibile fruire di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali

ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell'edificio.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità;
- la detrazione spetta anche se l'intervento, finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto di lavori.
- per l'installazione di un montascale la detrazione, invece, spetta interamente al condomino disabile che ha sostenuto integralmente le spese, trattandosi di un mezzo d'ausilio utilizzabile dal solo condomino disabile.
- anche la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione rientra tra questa tipologia di spesa agevolabile;
- la detrazione è aggiuntiva al superbonus e, a differenza di questo, non è subordinata alla effettuazione degli interventi "trainanti".

Sulla base di quest'ultimo chiarimento si deduce che, per gli interventi volti all'eliminazione delle barriere, è possibile fruire alternativamente:

- della detrazione in parola nel limite di spesa di 50.000 euro, a nulla rilevando che tali interventi, in quanto effettuati congiuntamente a interventi "trainanti" di efficienza energetica, possano essere astrattamente ricondotti tra quelli "trainati" per i quali spetta il superbonus;
 - del superbonus, nel limite di spesa previsto di 96.000 euro. Ciò a condizione, tuttavia, gli interventi "trainati" siano effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" di efficienza energetica.
- Come compilare il modello 730/2023

Ai fini della compilazione del modello 730/2023, le spese vanno indicate nei righe E41-E43 utilizzando i seguenti codici:

- codice 21 per la detrazione delle spese sostenute nel limite di 50.000 euro come sopra evidenziato al punto a);
- codice 22 per la detrazione delle spese sostenute nel limite di 40.000 euro (punto b) oppure 30.000 euro (punto c).

Esempio di compilazione

Si supponga il caso di un contribuente che, nel 2022, ha effettuato spese per interventi di superamento delle barriere architettoniche su un edificio unifamiliare per un ammontare pari a 30.000 euro. Poiché l'edificio è composto da 1 unità familiare, il limite massimo di spesa è pari a 50.000 euro. L'importo sostenuto, quindi, è nei limiti massimi previsti. La compilazione del modello 730 avviene nel seguente modo (si omette, per semplicità, la compilazione

della sezione III B, con i dati catastali che comunque, in questa ipotesi, è obbligatoria).

| SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|------|--------|---------------|-------------|---|
| ANNO | TIPOLOGIA | CODICE FISCALE | Importo autorizzato | Assistenza attività di direzione | Maggiorazione Istanza | 100% | Numero | IMPORTO SPESA | N. d'ordine | |
| 2022 | 21 | | | | | | 1 | 30.000,00 | | 1 |
| E42 | | | | | | | | | | |
| E43 | | | | | | | | | | |

Chi presta assistenza fiscale effettua i seguenti calcoli.

- detrazione spettante = 30.000 x 75% = 22.500 euro
- rata 2022 (da indicare nel rigo 29 del modello 730-3) = 22.500 / 5 = 4.500 euro

La compilazione del modello 730-3 avviene nel seguente modo

| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA | | DEBITANTE | CORRISCE |
|--|---|-----------|----------|
| 21 | Detrazione per coniuge a carico | ,00 | ,00 |
| 22 | Detrazione per figli a carico | ,00 | ,00 |
| 23 | Ulteriore detrazione per figli a carico | ,00 | ,00 |
| 24 | Detrazione per altri familiari a carico | ,00 | ,00 |
| 25 | Detrazione per redditi di lavoro dipendente | ,00 | ,00 |
| 26 | Detrazione per redditi di pensione | ,00 | ,00 |
| 27 | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi | ,00 | ,00 |
| 28 | Detrazione oneri ed erogazioni liberali | ,00 | ,00 |
| 29 | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche | 4.500,00 | ,00 |

Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all'ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca).

Dal 2022 ai giovani fino a 31 anni non compiuti è riconosciuta una detrazione per i primi 4 anni di locazione di immobili o parti di essi da adibire a residenza.

Più precisamente, è prevista una detrazione per i giovani di età compresa tra 20 e 31 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria, a condizione che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.

Tale detrazione spetta in misura pari a 991,60 euro ovvero, dal 1° gennaio 2022, se superiore, pari al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000 euro, per i primi 4 anni, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.

Attenzione

Occorre che il contratto sia stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d'età. In tal caso la detrazione spetta solo fino all'anno d'imposta in cui si sono compiuti 31 anni. Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2022, per il 2022 la detrazione non spetta. Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell'anno in cui si intende fruire della detrazione.

È inoltre necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Come anticipato, la detrazione spetta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2022 la detrazione può essere fruita fino al 2025.

Come compilare il modello 730/2023

Per fruire della detrazione occorre compilare il rigo E71, indicando:

- nella colonna 1 il codice 4.
- nella colonna 2 (n. giorni) il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
- nella colonna 3 (percentuale) la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatori del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'.
- nella colonna 4 (canone) l'ammontare del canone di locazione. La detrazione viene calcolata da chi presta l'assistenza fiscale verificando, innanzitutto, che il reddito complessivo non superi 15.493,71 euro.

Al verificarsi di tale condizione, va applicata la percentuale del 20% del canone di locazione e tenendo conto del fatto che la detrazione non può essere inferiore a 991,60 euro e non può essere maggiore di 2.000 euro.

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconosce un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta. Ai fini della determinazione delle imposte (quindi ci si riferisce alla compilazione del modello 730-3 da parte di chi presta assistenza fiscale) occorre ricordare che nel 2022 è scesa dal 90% al 60% la percentuale di detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti, il c.d. bonus facciate.

La detrazione, che ha cessato di aver efficacia dal 1° gennaio 2023, interessa le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zone residenziali.

Sono state comunque confermate tutte le altre regole di funzionamento dell'agevolazione.

ASSUNZIONE A TERMINE OLTRE I LIMITI QUANTITATIVI O IN SOMMINISTRAZIONE: COSA CONVIENE DI PIÙ

Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro

La disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato prevede una unica fattispecie di violazione che non comporta la conversione del rapporto ma soltanto l'applicazione di una sanzione amministrativa. Si tratta del superamento del limite quantitativo. Qualora dunque si renda necessario procedere all'assunzione di uno o più dipendenti a termine oltre il limite previsto alla norma o dai CCNL, occorre valutare, anche in termini di risparmio sul costo del lavoro, la possibilità di assumere direttamente o di ricorrere alla somministrazione. Cosa conviene di più al datore di lavoro?

Assunzione a termine oltre il limite quantitativo

La stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato è ammessa in tutti i settori produttivi nel rispetto dei limiti quantitativi posti dal legislatore: salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.

Sono esenti dai limiti quantitativi i contratti a tempo determinato conclusi:

- nella fase di avvio di nuove attività;
- da imprese start up innovative;
- nelle attività stagionali;
- per specifici spettacoli;
- per sostituzione di lavoratori assenti;
- con lavoratori di età superiore a 50 anni.

Attenzione

Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.

Somministrazione a tempo determinato

La somministrazione di lavoro coinvolge tre distinti soggetti: l'agenzia di lavoro, l'utilizzatore e il lavoratore.

In particolare, l'agenzia mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori che svolgeranno la propria prestazione nel suo interesse e sotto la sua direzione e controllo. Pertanto, si realizza sia un contratto commerciale (agenzia-utilizzatore) sia un contratto di lavoro (agenzia-lavoratore).

I lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore, possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata, rispettando il limite percentuale fissato al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula dei predetti contratti.

Attenzione

È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. Assunzione a termine oltre il limite quantitativo

Il datore di lavoro che instaura un rapporto di lavoro subordinato non a tempo indeterminato è obbligato a versare un contributo addizionale pari all'1,40%, maggiorato dello 0,5 nel caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione. Il contributo addizionale non è dovuto in caso di:

- a. lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti, purchè esista una correlazione tra assenza e assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere determinata dalla necessità creatasi nell'azienda per effetto della prima.
- b. lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni;
- c. apprendisti, anche stagionali;
- d. rapporti a tempo determinato degli operai agricoli.

Attenzione

Per le ipotesi di violazione del limite percentuale, si stabilisce soltanto una sanzione amministrativa - e non la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato - a carico del datore di lavoro pari:

- al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, qualora la violazione si riferisca a un solo lavoratore assunto in eccedenza al predetto limite;
- al 50% della retribuzione, qualora la violazione si riferisca a due o più lavoratori assunti in eccedenza.

Somministrazione a tempo determinato

Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti. Tale possibilità può realizzarsi entro precisi limiti quantitativi e nel rispetto dei divieti di legge. È obbligatoria la forma scritta del contratto che deve contenere specifici elementi essenziali. Assunzione a termine oltre il limite quantitativo L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, a pena di inefficacia. Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore una copia dell'atto scritto entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo o di proroga, la specificazione delle esigenze in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.

Attenzione

La forma scritta non è necessaria per i contratti di lavoro puramente occasionali, ossia di durata non superiore a 12 giorni.

Somministrazione a tempo determinato

Il contratto di somministrazione di lavoro che regola il rapporto tra agenzia ed utilizzatore deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:

- gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
- il numero dei lavoratori da somministrare;
- l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
- la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
- le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
- il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l'ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.

In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. Assunzione a termine oltre il limite quantitativo. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto

un termine di durata non superiore a 12 mesi.

Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, anche a seguito di proroghe e rinnovi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- b) esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- c) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria. Somministrazione a tempo determinato.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, nella somministrazione a termine, se superiore a 12 mesi anche per effetto di proroghe, e nei successivi rinnovi è necessario il rispetto solo da parte dell'utilizzatore delle causali giustificatrici (esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. La durata massima del sottostante contratto a termine è di 24 mesi.

Attenzione

Questo limite temporale non si applica se il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall'Agenzia di somministrazione: in questo caso, infatti, per quanto la missione sia a tempo determinato, le garanzie di stabilità sono evidenziate dalla tipologia contrattuale utilizzata dal datore di lavoro (Agenzia di somministrazione) e cioè quella a tempo indeterminato e non quella prevista dall'azienda utilizzatrice: prestazione a termine. A) Assunzione oltre i limiti quantitativi o in somministrazione. Si ponga il caso di una nuova assunzione riguardi un lavoratore con retribuzione mensile pari a 1.511 euro.

Se l'assunzione è effettuata con contratto a tempo determinato oltre il limite quantitativo è prevista una sanzione pari al:

- 20% della retribuzione mensile, se il superamento riguarda una sola unità lavorativa
- 50% della retribuzione mensile, se il superamento riguarda più di un lavoratore.

In caso di assunzione in somministrazione, entro il maggior limite fissato al 30% dei lavoratori in forza stabile, l'onere aggiuntivo a carico del datore di lavoro è dato dal compenso spettante all'agenzia di somministrazione.

Risparmio %

Nel caso di assunzione, oltre il limite quantitativo, di un lavoratore a termine, il costo complessivamente sostenuto dall'azienda differisce solo del 2% rispetto alla opzione per la somministrazione del dipendente.

Qualora l'assunzione a termine riguardi due o più lavoratori, la somministrazione diviene l'opzione più conveniente, attestandosi il risparmio al 15% circa.

| | Assunzione a termine | Impiego in somministrazione |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Retribuzione lorda mensile erogata | 1.511 | 1.511 |
| Contribuzione INPS | 429 | 429 |
| Maggiorazione | 302 | |
| Compenso agenzia somministrazione | | 349 |
| Totale costo del lavoro mensile | 2.242 | 2.289 |
| Risparmio % | 2% | |

B) Assunzione di due lavoratori oltre il limite quantitativo o in somministrazione

| | Assunzione a termine | Impiego in somministrazione |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Retribuzione lorda mensile erogata | 1.511 x 2 | 1.511 x 2 |
| Contribuzione INPS | 429 x 2 | 429 x 2 |
| Maggiorazione | 755 x 2 | |
| Compenso agenzia somministrazione | | 349 x 2 |
| Totale costo del lavoro mensile | 5.390 | 4.578 |
| Risparmio % | | 15% |

BANDO ISI INAIL 2022: DAL 2 MAGGIO INVIO DELLE DOMANDE PER RICHIEDERE I CONTRIBUTI

Bruno Pagamici - Dottore commercialista

Dal 2 maggio 2023, sarà possibile caricare sul sito dell'INAIL le domande di partecipazione al bando ISI 2022. La nuova edizione dell'iniziativa, come la precedente, prevede 5 assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati. La novità riguarda l'Asse 4 per i progetti delle micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività: il settore merceologico interessato dal nuovo avviso pubblico è la ristorazione. La dotazione finanziaria complessiva disponibile ammonta a oltre 333 milioni di euro. La procedura informatica per la compilazione delle istanze sarà disponibile fino alle ore 18 del 16 giugno 2023. Quali sono le percentuali di contributo e i progetti ammessi.

In partenza il bando ISI 2022.

Come l'edizione 2021, anche la nuova prevede 5 assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati.

La novità riguarda l'Asse 4 per i progetti delle micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività: il settore merceologico interessato dal nuovo avviso pubblico è la ristorazione. La procedura informatica per la compilazione delle domande sarà attiva 2 maggio 2023 fino alle ore 18 del 16 giugno 2023. Al fine di semplificare ed agevolare la procedura di presentazione della domanda, l'INAIL ha adeguato il sistema di profilazione per l'accesso ai servizi online introducendo due nuovi specifici profili riservati a professionisti e società di intermediazione, in aggiunta a quelli già profilati per l'accesso ai servizi relativi agli adempimenti connessi con la gestione dell'assicurazione INAIL.

Le imprese richiedenti potranno, quindi, affidarsi a:

- professionisti già registrati al Portale INAIL in applicazione della legge n. 12/1979 (ad esempio, consulenti del lavoro) o
- nuovi intermediari che abbiano acquisito le suddette abilitazioni specifiche per ISI.

I professionisti già abilitati potranno continuare ad operare nell'ambito dell'applicativo "ISI Domanda" con le consuete modalità.

I nuovi intermediari, invece, dovranno registrarsi sul portale INAIL e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, che operano tramite il "cruscotto di abilitazione", sulla base delle richieste che gli stessi interessati dovranno far pervenire utilizzando l'apposita modulistica (pubblicata dall'INAIL sul proprio sito).

Dopodiché, l'intermediario potrà assumere in delega l'impresa per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI.

Le imprese potranno sostituire il soggetto che ha già intrapreso le attività inerenti alla presentazione e/o caricamento della documentazione di una specifica domanda ISI, attraverso la funzionalità di "cambio incaricato". La dotazione finanziaria complessiva disponibile per il bando ISI 2022 ammonta a oltre 333 milioni di euro, ripartiti in budget regionali/provinciali, così suddivisi tra i 5 assi di finanziamento:

- Asse 1 (ISI Investimenti): 161,8 milioni di euro, di cui 156,8 milioni per i progetti di investimento (asse 1.1) e 5 milioni per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse 1.2);
- Asse 2 (ISI Movimentazione manuale dei carichi): 40 milioni di euro per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi;
- Asse 3 (ISI Amianto): 86,5 milioni di euro per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
- Asse 4 (ISI Specifici settori): 10 milioni di euro per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della ristorazione;
- Asse 5 (ISI Agricoltura): 35 milioni di euro per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, di cui 25 milioni per la generalità

delle imprese agricole (asse 5.1) e 10 milioni per i giovani agricoltori (under 40), organizzati anche in forma societaria (asse 5.2). In linea generale, le domande potranno essere presentate dalle imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla CCIAA.

Solamente per l'Asse 2 saranno ammessi anche gli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore:

- organizzazioni di volontariato (ODV);
- associazioni di promozione sociali (APS);
- enti del terzo settore di natura non commerciale già Onlus;
- cooperative sociali e consorzi costituiti interamente da cooperative sociali;
- imprese sociali di cui al D.lgs. n. 112/2017 (come modificato dal D.lgs. n. 95/2018).

Per l'Asse 4 invece i progetti potranno essere proposti da micro e piccole imprese operanti nel settore della ristorazione.

All'Asse 5, infine, potranno partecipare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del Registro delle imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come:

- impresa individuale;
- società agricola;
- società cooperativa.

Asse 1.1 "Progetti di investimento"

A valere su tale Asse potranno essere proposti progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che ricadono all'interno di una delle seguenti tipologie di intervento:

- progetti di riduzione o eliminazione del rischio chimico;
- progetti di riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi sulla sua propagazione negli ambienti di lavoro;
- progetti di riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine;
- progetti di riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche;
- progetti di riduzione del rischio biologico;
- progetti di riduzione del rischio di caduta dall'alto;
- progetti di riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsolete;
- progetti di riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete;
- progetti di riduzione del rischio incendio;
- progetti di riduzione del rischio infortunistico mediante l'acquisto e l'installazione di dispositivi di protezione per il rilevamento automatico delle persone e/o di barriere fisiche di sicurezza;
- progetti di riduzione del rischio radon;
- progetti di riduzione del rischio sismico;
- progetti di riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento.

Il contributo concesso dall'INAIL coprirà fino al 65% dei costi ammissibili, con minimo di 5.000 euro ed un massimo di 130.000 euro. Asse 1.2 "Progetti di adozione di modelli organizzativi e di

responsabilità sociale”

I progetti presentati su tale Asse potranno avere per oggetto una delle seguenti tipologie di intervento:

- adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO 45001:2018;
- adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL-Parti Sociali;
- adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non rientrante nei casi precedenti;
- adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del D.lgs. 81/2008 asseverato;
- (solo se l'impresa non dispone già di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro) adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 non asseverato;
- adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000;
- modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente.

Per tale Asse:

- non potranno presentare domanda le imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;
- il contributo sarà pari al 65% della spesa ammissibile e di importo compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro (non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti).

Asse 2

L'Asse 2 finanzia progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi.

In particolare, le domande potranno riguardare una delle seguenti tipologie di progetto:

- progetti che migliorano le modalità di movimentazione dei pazienti;
- progetti di riduzione del rischio dovuto alla movimentazione manuale svolta come attività di sollevamento e abbassamento di materiali;
- progetti di riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi;
- progetti di riduzione del rischio legato alle operazioni manuali di movimentazione di oggetti leggeri ad alta frequenza;
- progetti di riduzione o eliminazione del rischio legato alle operazioni di movimentazione manuale di oggetti di massa uguale o superiore a 3 kg;
- progetti di riduzione del rischio dovuto alla movimentazione manuale di carichi nelle attività di pulizia delle spiagge.

Anche per tale Asse, il contributo sarà riconosciuto nella misura del 65% dei costi ammissibili e di importo compreso tra 5.000 e 130.000 euro.

Asse 3

Per l'Asse 3 saranno ammissibili interventi di bonifica da materiali contenenti amianto. I progetti, per essere finanziati, dovranno comprendere la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei materiali

nocivi in una discarica autorizzata ad opera di ditte qualificate iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali. Esclusi invece gli interventi di sola rimozione, di incapsulamento o confinamento e di smaltimento di materiali contenenti asbesto già rimossi.

Come per gli Assi precedenti, l'ammontare del contributo sarà pari al 65% dei costi ammissibili e va da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 130.000 euro.

Asse 4

Tale Asse è riservato alle micro e piccole imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, operanti nel settore della ristorazione.

Sono ammessi i codici Ateco 2007: 56.21.00; 56.29.10; 56.29.20; 56.10.11; 56.10.12; 56.10.20; 56.10.41; 56.10.42; 56.10.50; 56.30.00; 56.10.30; 47.11.40; 47.29.90.

I progetti presentati dovranno ricadere all'interno delle seguenti tipologie di intervento (il progetto potrà comprendere anche più tipologie di intervento):

- progetti di riduzione del rischio infortunistico;
- progetti di riduzione del rischio incendio;
- progetti di riduzione del rischio biologico;
- progetti di riduzione del rischio chimico.

Il contributo sarà pari al 65% della spesa complessiva ammissibile, per un importo non inferiore a 2.000 euro né superiore a 50.000 euro.

Asse 5

Per l'Asse 5 "Agricoltura", le domande potranno avere ad oggetto progetti che prevedono l'acquisto (anche tramite noleggio con patto d'acquisto) al massimo di 2 beni, non usati, componibili nel modo seguente:

- 1 trattore agricolo o forestale e 1 macchina agricola e forestale dotata o meno di motore proprio;
- 1 macchina agricola e forestale dotata di motore proprio e 1 macchina agricola e forestale non dotata di motore proprio;
- 2 macchine agricole e forestali non dotate di motore proprio.

Ciascun bene acquisto dovrà essere finalizzato alla riduzione dei seguenti rischi:

- infortuni causati da trattori agricoli o forestali o da macchine agricole o forestali obsoleti;
- rumore;
- operazioni manuali.

Il contributo INAIL, di importo compreso tra 1.000 e 60.000 euro, sarà pari:

- al 50% della spesa ammissibile, per i giovani agricoltori;
- al 40% della spesa ammissibile, per la generalità delle aziende.

Per tutti gli assi, saranno ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche.

Le spese dovranno essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione al 16 giugno 2023 (data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda). Per

“progetto in corso di realizzazione” si intende un progetto per la cui realizzazione siano stati assunti da parte dell'impresa/ente richiedente, al 16 giugno 2023, obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo (la firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale). Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto la data di presentazione del Piano di lavoro può essere antecedente al 16 giugno 2023. Per la compilazione della domanda di finanziamento, sul sito www.inail.it - sezione “accedi ai servizi on line” - dal 2 maggio 2023 fino alle ore 18:00 del 16 giugno 2023 sarà disponibile la procedura informatica che consente, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità (pari a 120 punti);
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”.

BONUS RISCALDAMENTO: CHI SONO I BENEFICIARI E QUANDO SPETTA

Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Il decreto Bollette introduce il bonus riscaldamento. L'aiuto è un contributo in quota fissa differenziato in base alle aree climatiche ed è destinato alle famiglie a prescindere dalla condizione economica in cui si trovano: il nuovo beneficio, infatti, non si lega ad alcuna soglia ISEE. Anzi, è pensato per coloro che non ricevono il bonus sociale, che invece è legato alla condizione economica. Il decreto Bollette contiene anche altre agevolazioni, attinenti all'IVA e agli oneri generali di sistema.

Il DL n. 34/2023 (decreto Bollette) contiene un nuovo pacchetto di misure contro il caro energia. Diverse le novità messe in campo: dai contributi per le imprese alla conferma dell'aliquota IVA al 5% sul gas metano. Si interviene sul secondo trimestre dell'anno, ma si guarda anche più lontano: prende forma un nuovo bonus riscaldamento destinato alle famiglie che non beneficiano delle agevolazioni riservate ai nuclei che hanno una soglia ISEE entro i 15.000 euro. Secondo quanto anticipato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti il 23 marzo durante il question time che si è tenuto al Senato: “Il Governo, consapevole del perdurare, seppur in misura attenuata, delle emergenze legate al costo dell'energia elettrica e del gas e dell'imminente scadenza delle precedenti misure, ha allo studio un provvedimento d'urgenza”. Lo stesso Giorgetti, sempre nel suo intervento al Senato dei giorni scorsi, aveva parlato di un contributo a compensazione delle spese di riscaldamento per le famiglie. Ma andiamo più nel dettaglio. Il nuovo bonus riscaldamento servirà, dunque, a sostenere le famiglie durante i tre mesi autunnali che chiudono l'anno. Il

contributo scatterà in caso di prezzi del gas elevati. In particolare, l'agevolazione sarà erogata “con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh” ai titolari di utenze domestiche, che non beneficiano del bonus sociale legato all'ISEE. L'importo, erogato in quota fissa, sarà differenziato in base alle zone climatiche definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412. Le famiglie ne avranno diritto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 a prescindere dalla condizione economica in cui si trovano: il nuovo beneficio, infatti, non si lega ad alcuna soglia ISEE e anzi è pensato per coloro che non ricevono il bonus sociale che invece è legato alla condizione economica. I criteri per l'accesso saranno definiti con un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base delle indicazioni fornite l'ARERA stabilirà le modalità applicative tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone climatiche. Altri tre mesi di metano e teleriscaldamento con Iva più leggera. È quanto previsto dall'articolo 2 del decreto Bollette che prevede che sarà applicata l'aliquota del 5%, anziché quella del 10% ordinariamente prevista, anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023 (se si usa il sistema dei consumi stimati, l'Iva è al 5% pure sulla differenza che emerge dagli importi ricalcolati in base ai consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, a quei tre mesi). La stessa aliquota ridotta si applica anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia (art. 16, c. 4, DLgs n. 115/2008) e alle forniture di servizi di teleriscaldamento (per le disposizioni di attuazione, vedi provvedimento 15 febbraio 2023). Per quanto riguarda gli oneri generali di sistema per il settore del gas, anche nel secondo trimestre ne è assicurato l'azzeramento. Unica eccezione, conseguente alla riduzione dei prezzi del gas all'ingrosso, è la diminuzione del contributo riconosciuto agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno, che viene confermato per il solo mese di aprile e in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente.

BONUS TRASPORTI: PIATTAFORMA ATTIVA DAL 17 APRILE

Dalle ore 8 di lunedì 17 aprile prossimo sarà attiva la piattaforma digitale per accedere al Bonus trasporti del 2023, il beneficio per studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20mila euro. A ricordarlo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con un comunicato stampa del 14 aprile 2023. La domanda per richiedere il beneficio potrà essere effettuata online per sé stessi o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza. Ciascun beneficiario potrà chiedere un Bonus trasporti al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse

Con un comunicato stampa del 14 aprile 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda che dalle ore 8 di lunedì 17 aprile prossimo sarà attiva la piattaforma digitale per accedere al Bonus trasporti del 2023, il beneficio per studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20mila euro. La domanda potrà essere inviata accedendo su bonustrasporti.lavoro.gov.it con SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) e permetterà di ricevere un contributo fino a 60 euro valido per l'acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia.

Marina Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dichiara che "Abbiamo mantenuto la promessa di accogliere le domande immediatamente dopo il nulla osta della Corte dei Conti per garantire il sostegno del Governo a chi ha più avvertito il peso della crisi a causa di redditi limitati e utilizza il trasporto pubblico per i propri spostamenti".

Sono 100 i milioni di euro a disposizione, a valere sul Fondo istituito presso il Dicastero come previsto dal decreto-legge 14 gennaio 2023 n. 5, convertito con legge del 10 marzo 2023 n. 23 e dal decreto n. 4/2023 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La domanda per richiedere il beneficio potrà essere effettuata online per sé stessi o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza. Ciascun beneficiario potrà chiedere un Bonus trasporti al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse. Restano esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

È prevista la possibilità di chiedere telematicamente l'agevolazione sulla piattaforma e acquistare l'abbonamento fisicamente in biglietteria in un secondo momento, mostrando, al momento dell'acquisto, il codice ricevuto al termine della procedura.

Sono a disposizione degli interessati le informazioni necessarie consultando l'Urp online o le FAQ specifiche sul tema Bonus trasporti.



Genya Bilancio integra evoluti strumenti di business intelligence e di collaboration alle classiche funzionalità legate agli adempimenti

Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

BILANCIO



ARCA EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

17 Aprile 2023

Comunicazione annuale lavori usuranti
Denuncia e versamento contributi Casagit
INPGI - Gestione separata - Collaborazioni coordinate e continuative - Denuncia e versamento dei contributi
INPS - Versamento contributi lavoro dipendente
Inps - Versamento DEL TFR al Fondo di Tesoreria INPS
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile
Rateizzazione versamento IVA annuale
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile
Ravvedimento relativo al versamento della dichiarazione IVA annuale
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive
Versamento del contributo alla gestione separata INPS
Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assoluta in modo virtuale
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)
Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente
Versamento imposta di produzione e consumo
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale
Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

20 Aprile 2023

Comunicazione tax credits pagamenti elettronici
Comunicazione telematica delle prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali
Comunicazioni obbligatorie somministrati
PREVINDAI - Denuncia e versamento contributi
PREVINDAPI - Denuncia e versamento contributi
Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 www.dataprime.it
✉ info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 32/36
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocchetta, 7
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

